

**Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.**

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, recante "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", il quale dispone che nel ruolo sanitario del personale del Servizio Sanitario Nazionale può essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

CONSIDERATO che l'art. 41 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. stipulato l' 8 giugno 2000 e sottoscritto il 10 febbraio 2004 stabilisce che la disciplina concorsuale sarà emanata con successivo regolamento ministeriale ed i requisiti saranno analoghi a quelli previsti dall'art. 26 del Dec. L.vo. n. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo;

VISTO l'art. 26, comma 1, del citato Dec. L.vo n. 165/2001 che individua i requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo;

CONSIDERATO che, nelle more dell'applicazione del suindicato art. 41 del C.C.N.L., è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e che, pertanto, il regolamento ministeriale debba ritenersi superato dallo strumento normativo dell'Accordo Stato - Regioni ;

VISTO l'art. 6, comma 1, lett. d) della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al

governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali", il quale individua i requisiti del personale dirigente appartenente alle suddette professioni;

RITENUTO, pertanto, in relazione anche alle esigenze rappresentate dalle regioni, di dare intanto attuazione al citato art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, per la disciplina concorsuale, nelle more della revisione della disciplina stessa del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo;

CONSIDERATO che, in sede tecnica, il .....è stato concordato il testo del presente accordo tra i rappresentanti regionali e del Ministero della Salute;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del.....;

*Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati.*

Art. 1:

Requisiti specifici di ammissione.

1. Ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie dell'area infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge n. 251 del 2000, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
  - b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
  - c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Art. 2:

Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della azienda U.S.L. o dell'azienda ospedaliera ed è composta da:

a) presidente:

il direttore sanitario o un dirigente sanitario di struttura complessa individuato dal Direttore Generale;

b) componenti:

due dirigenti dell'area delle professioni sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato nell'ambito del personale in servizio presso le aziende uu.ss.ll. o le aziende ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla regione;

c) segretario:

un funzionario amministrativo della azienda u.s.l. o dell'azienda ospedaliera, almeno di categoria D.

Art. 3:

Prove d'esame:

1. Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta:

relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;

b) prova pratica:

utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;

c) prova orale:

colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.

Art. 4:

Punteggio:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
  - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- a) 30 punti per la prova scritta;
  - b) 30 punti per la prova pratica;
  - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
  - b) titoli accademici e di studio: 3;
  - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:
    - 1) nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
    - 2) nella posizione organizzativa, punti 0,75;
    - 3) nella funzione di coordinamento, punti 0,50
    - 4) nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;
  - b) servizio di ruolo quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:
    - 1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno,
    - 2) nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
    - 3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
5. Titoli accademici di studio e professionali:
- a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;
  - b) master annuale punti 0,50 per ognuna.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.

Art. 5:

1. Per le norme generali dello svolgimento dei concorsi nonché per le norme generali relative alla valutazione dei titoli si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del D.P.R n. 483/1997.

Art. 6:

1. Il presente Accordo sarà recepito con successivo Decreto del Presidente del Consiglio.

ROMA,